



Comune di San Vito Chietino
Provincia di Chieti



Largo Altobelli, 1 – 66038
P. I.V.A. 00094240694

Tel. 0872.61911 Fax 0872.619150
Sito web: www.comune.sanvitochietino.ch.it
e-mail info@comune.sanvitochietino.ch.it
e-mail: tributi@comune.sanvitochietino.ch.it

REGOLAMENTO
di GESTIONE dei RIFIUTI,
dei RIFIUTI PERICOLOSI,
degli IMBALLAGGI
e dei RIFIUTI di
IMBALLAGGI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - CAMPO D'APPLICAZIONE
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
- ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI
- ART. 5 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 6 - DEFINIZIONI
- ART. 7 - CLASSIFICAZIONE
- ART. 8 - ESCLUSIONI
- ART. 9 - COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 10 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI
- ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
- ART. 12 - DIVIETI DI ABBANDONO
- ART. 13 - BONIFICA
- ART. 14 - GESTIONE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLO

CAPO I: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO

- ART. 15 - DEFINIZIONE
- ART. 16 - INDIVIDUAZIONE ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI
- ART. 17 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
- ART. 18 - RACCOLTA
 - 1) Individuazione
 - 2) Sistemi di raccolta
 - 3) Dotazione di cassonetti e bidoni
 - 4) Raccolta assimilati
- ART. 19 - PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI
- ART. 20 - PERIODICITA' DELLA RACCOLTA
- ART. 21 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETA' PRIVATE
- ART. 22 - TRASPORTO
- ART. 23 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO
- ART. 24 - MODALITA' DELLO SMALTIMENTO

CAPO II: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 25 - DEFINIZIONE

- ART. 26 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO
- ART. 27 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 28 - CESTINI STRADALI
- ART. 29 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
- ART. 30 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 31 - PULIZIA DEI MERCATI
- ART. 32 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 33 - AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 34 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 35 - OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI
- ART. 36 - RIMOZIONE DEGLI SCARICHI ABUSIVI
- ART. 37 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 38 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

CAPO III:

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

- ART. 39 - BENI DUREVOLI
- ART. 40 - RIFIUTI SANITARI
- ART. 41 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
- ART. 42 - OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI
- ART. 43 - RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE
- ART. 44 - RIFIUTI SPECIALI
- ART. 45 - RIFIUTI CIMITERIALI
- ART. 46 - RIFIUTI INERTI (NON PERICOLOSI)
- ART. 47 - RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI AFFLUENTI
- ART. 48 - RIFIUTI PERICOLOSI
- ART. 49 - RIFIUTI DI AMIANTO

CAPO IV:

GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

- ART.50 - CONFERIMENTO AIFINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI MATERIALI DESTINATI A RECUPERO
 - A) Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati RSU non pericolosi
 - B) Rifiuti urbani esterni
 - C) Rifiuti urbani pericolosi
 - D) Rifiuti provenienti da attività del "fai da te domestico"
 - E) Rifiuti di imballaggio
 - F) Altri rifiuti con gestione differenziata
- ART. 51 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, VETRO, PLASTICA, LATTINE, RUP.
- ART. 52 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTONE E PLASTICA
- ART. 53 - RAMAGLIE E SFALCI PROVENIENTI DA GIARDINI PRIVATI
- ART. 54 - FASE DI ATTIVAZIONE

CAPO V:

ART. 55 - AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA

**TITOLO III
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI**

ART. 56 - DEFINIZIONI

ART. 57 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI

ART. 58 - MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE

**TITOLO IV
RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI**

ART. 59 - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 60 - IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE

ART. 61 - PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

ART. 62 - CONDIZIONI OPERATIVE

ART. 63 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI

ART. 64 - INCENTIVI

ART. 65 - RISCONTRI E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

**TITOLO V
GESTIONE DEL SERVIZIO**

ART. 66 - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 67 - STANDARD DI QUALITA'

ART. 68 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL' UTENTE

ART. 69 - FORME DI GESTIONE

ART. 70 - GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO

**TITOLO VI
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

ART. 71 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 72 - CONTROLLI

ART. 73 - ACCERTAMENTI

ART. 74 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

**TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 75 - RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 76 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ALLEGATI

ALLEGATO A (Rif. art. 15, comma 1, lett. b) del presente Regolamento)

ALLEGATO B (Previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 22/97)

ALLEGATO D (Previsto dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. 22/97)

ALLEGATO 1 (Planimetria)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Art. 2

Finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3

Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse originarie.
- b) promozione dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale del territorio.
- c) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di eco-audit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.
- d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

Art. 4

Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Art. 5

Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 6

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs.22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

1.2) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

1.3) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

1.4) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

1.5) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

1.6) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

1.7) **smaltimento**: le operazioni previste nell' allegato B del D.Lgs. 22/97;

1.8) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

1.9) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti, ovvero apposita idonea area comunale individuata all'uopo dall'Amministrazione Comunale;

1.10) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell' allegato B del D.Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

1.11) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quanto il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 mc; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 mc. nell'anno o se, indipendentemente dalla quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 mc; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 mc nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.

d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

1.12) **bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

1.13) **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

1.14) **combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione che garantiscono un adeguato potere calorico, e che posseggono caratteristiche specificate da apposite norme tecniche;

1.15) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

1.16) **frazione secca del rifiuto:** la parte dei rifiuti imballi, costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc.

1.17) **frazione umida:** la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutticola, sfalci e potature di giardinaggio;

1.18) **spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;

1.19) **cernita:** le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

1.20) **raccolta a chiamata e/o programmata:** l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi o ingombranti, eseguita periodicamente presso utenti prestabiliti e in luoghi pubblici o privati in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

1.21) **conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e di quelli avviati a recupero;

1.22) **stazioni ecologiche di base:** le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

1.23) **stazioni ecologiche attrezzate:** le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali che sono custoditi ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

1.24) **piattaforme ecologiche:** gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di smaltimento; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;

1.25) **rifiuti speciali recuperabili:** quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

1.26) **rendiconto annuale della raccolta differenziata:** la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi e qualitativi, questi ultimi suddivisi per tipologie di materiali;

1.27) **D.Lgs. 22:** il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22

1.28) **Delibera del Comitato:** la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82;

1.29) **Codice CER:** codice catalogo europeo di cui agli allegati alla Direttiva del 9 Aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

1.30) **Riutilizzo:** utilizzare una cosa che sia già stata usata.

1.31) **Riciclaggio:** sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni.

1.32) **Recupero:** riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto.

Art. 7

Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono rifiuti pericolosi: i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 22/97

Art. 8

Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) i residui e le eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso.
- g) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto 25 ottobre 1999, n.471, del Ministro dell'ambiente, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzati tal quale come prodotto;

2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.

Art. 9

Competenze del comune

1. Il comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'articolo 23 del D.Lgs. 22/97 (Ambiti territoriali ottimali).

2. Il comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97.
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. E', inoltre, di competenza del comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinanti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 22/97.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. Il comune può istituire, nelle forme previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

6. Il comune è tenuto a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti urbani e assimilati a far data dal 1° gennaio 2003.

Art. 10

Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D.Lgs. e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità.

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del D.Lgs. 22/97.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Art. 11

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela per la salute e per l'ambiente;

2. Le ordinanze sono comunicate al ministro dell'Ambiente al ministro della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte;

Art. 12

Divieti di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sotto suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D. Lgs. 22/97 e dell'art. 77 del presente regolamento , chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 13

Bonifica

1. Chiunque cagiona , anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
 - a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
 - b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune e ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza.
 - c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
2. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti , ne danno comunicazione al Comune , che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia ed alla Regione.
3. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. Se l'intervento

di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

5. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

7. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. l'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

11. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 7.

Art. 14

Gestione ambiti territoriali ottimali

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province, le quali assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 22/97.

2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dal T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO

Art. 15 Definizione

1. Per rifiuti urbani interni si intendono:

a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;

b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97, come da all. "A" del presente regolamento;

2. Il Comune, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

a) rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa;

b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;

c) opportunità di carattere economico- produttivo ed ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

3. Il Comune e il gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

Art. 16 Individuazione zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti

1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa e/o tramite ditta appaltatrice, è costituita dall'intero territorio Comunale.
2. L'intero territorio è diviso in cinque zone contrassegnate dalle lettere A - B - C - D - E come da planimetria allegata sub 1). Zona A (San Vito Capoluogo), Zona B (Località Marina), Zona C (Frazione Sant'Apollinare), Zona D (contrade e case sparse servite), Zona E (contrade e case sparse non servite).

Art. 17 Modalità di conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

2. Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento:

a) Nelle zone contrassegnate con le lettere "A" - "B" e "C" nell'allegata planimetria il conferimento dei rifiuti avverrà nei giorni specificati al successivo Art. 18, posizionando fuori dalla propria abitazione, a

marginale della strada comunale, i secchielli in dotazione per i due diversi tipi di raccolta (rifiuti organici e secco residuo), ben chiusi, rispettando i seguenti orari:

ESTATE:

- dopo le ore 23.00 e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta;

INVERNO:

-dopo le ore 21.00 e non oltre le ore 07.00 del giorno di raccolta.

Una volta svuotati i contenitori per il conferimento dovranno essere ritirati a cura dell'utente.

b) Il sistema di raccolta porta a porta indicato nella precedente lettera a) non si applica ai rifiuti recuperabili (vetro, carta, plastica ed altro) che invece devono essere conferiti negli appositi contenitori stradali dislocati in modo omogeneo sulle zone del territorio contrassegnati con le lettere "A", "B" e "C" dell'allegata planimetria. Gli altri tipi di rifiuti non recuperabili, devono essere contenuti in sacchi di plastica trasparenti all'interno di un contenitore (pattumiera), diverso da quello utilizzato per la raccolta dei rifiuti organici.

c) I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati all'interno dei locali dal produttore in idonei recipienti chiusi e devono essere conferiti direttamente al gestore del servizio negli orari di raccolta.

d) Nelle zone "A" "B" e "C" dell'allegata planimetria è fatto assoluto divieto di depositare in ciascun contenitore, rifiuti diversi da quelli a cui lo stesso è destinato. Gli operatori addetti al servizio di raccolta hanno l'obbligo di verificare che il sacco collocato da ciascun utente nell'apposito contenitore contenga esclusivamente rifiuti per i quali sia prevista la raccolta in quel giorno. In caso di miscelazione di rifiuti (organico-secco-materiali recuperabili nello stesso sacco), il sacco stesso non verrà ritirato e l'utente autore della violazione è tenuto a conservare i rifiuti nel luogo di produzione ed a provvedere alla separazione dei rifiuti miscelati ed al loro corretto conferimento secondo le norme del presente articolo e nelle giornate indicate dal successivo articolo 18.

e) Nelle zone "D" dell'allegata planimetria è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti in modo indifferenziato che si articolerà mediante conferimento dei rifiuti contenuti in appositi sacchi legati e depositati nei contenitori stradali (cassonetti e bidoni), installati a cura dell'Amministrazione Comunale. Le zone contraddistinte dalla lettera "E" dell'allegata planimetria sono quelle in cui gli utenti per conferire i rifiuti devono necessariamente percorrere una distanza superiore a mt 250 dalla propria abitazione al contenitore più vicino.

f) E' fatto divieto assoluto di spostare i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti (cassonetti e bidoni) dalle posizioni individuate dal gestore del servizio senza che vi sia il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

g) All'atto del conferimento dei rifiuti nelle zone "A", "B" e "C" gli utenti dovranno osservare le seguenti norme comportamentali:

- **I rifiuti organici** andranno collocati nell'apposito secchiello, entro sacchi biodegradabili (in mater-bi) ben chiusi ;
- **I contenitori di vetro (compresi i frammenti)** andranno conferiti nell'apposito contenitore stradale, avendo l'accortezza di svuotare completamente le bottiglie e i barattoli e, qualora tali recipienti abbiano contenuto sostanze putrescibili, oleose o altro, bisogna provvedere ad un accurato lavaggio, a tutela dell'igienicità dei contenitori;
- **La carta ed il cartone(puliti)** andranno conferiti nell'apposito contenitore stradale avendo cura di ridurre al massimo il volume privandoli di involucri e materiali vari (quali cellophan, polistirolo, legno, ecc.);
- **La plastica (bottiglie per bevande, flaconi di prodotti per la casa e per l'igiene personale)** andrà conferita nell'apposito contenitore stradale avendo cura di ridurre per quanto possibile il volume, eliminando preventivamente qualsiasi residuo liquido contenuto. E' vietato introdurre nel contenitore oggetti di plastica diversi da bottiglie e flaconi (giocattoli, piatti, bicchieri, posate, sedie, ecc.);

- L'alluminio (lattine delle bevande in genere) andrà conferita nell'apposito contenitore stradale;
- Nei pressi delle isole ecologiche (zone dove sono collocati i contenitori per la raccolta di vetro, carta e plastica) è vietato depositare e/o abbandonare rifiuti ed è vietato introdurre nei contenitori destinati a vetro, carta e plastica rifiuti sciolti di qualsiasi natura;
- Il secco residuo (tutto quello che non è differenziabile) andrà conferito in sacchi di plastica ben chiusi, collocati in una comune pattumiera, avendo cura di evitare che oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta. Siringhe usate e rasoi usa e getta vanno introdotti nel sacco dei rifiuti ben fasciati;

h) I rifiuti urbani interni nelle zone "D" sono conferiti negli appositi contenitori stradali, con le modalità di cui alla precedente lettera e), tutti i giorni esclusi i prefestivi e nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 18.00 e non oltre le ore 7.00 del mattino successivo nel periodo invernale;
- dalle ore 20.00 e non oltre le ore 6.00 del mattino successivo nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

i) Nelle suddette zone non possono essere conferiti negli appositi contenitori stradali, i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci scaduti)
- rifiuti speciali pericolosi
- gli altri rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, sanitari, parti di veicoli, ecc.)
- indumenti e scarpe usati in buono stato che potranno essere conferiti negli appositi contenitori installati a cura dell' HUMANA
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

l) Nella zone "D", ove la raccolta avviene con l'uso di contenitori stradali (cassonetti e bidoni), gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al massimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei rispettivi contenitori e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti, all'atto del conferimento dei rifiuti devono, oltre ad osservare tutte le norme comportamentali dettate alla precedente lett.e), impedirne la dispersione, e assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio dei vari contenitori rimanga chiuso, oppure collocare gli stessi in un successivo bidone qualora il primo risultasse già colmo. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedirne la chiusura del coperchio ed è vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte dell'appaltatore del servizio.

m) Per una migliore razionalizzazione del Servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti, (alberghi, esercizi commerciali, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente. Alle medesime utenze, qualora ne facciano richiesta anche verbale all'Ufficio Ambiente, potranno essere assegnate in dotazione gli appositi contenitori per i materiali provenienti da raccolta differenziata nelle zone in cui è attivo il servizio (vetro, carta e plastica). L'assegnazione dei contenitori avverrà secondo l'ordine cronologico delle richieste.

n) Per l'ottimizzazione del Servizio nelle palazzine, qualora gli amministratori o i condomini stessi ne facciano richiesta scritta all'Ufficio Ambiente, verranno assegnati in dotazione ad ogni singolo stabile appositi contenitori per la frazione umida e per i rifiuti non riciclabili, secondo l'ordine di protocollo. Con la richiesta scritta i condomini o chi per loro si impegnano nel contesto della stessa a provvedere al lavaggio e pulizia dei cassonetti.

3. Rifiuti urbani interni ingombranti

E' fatto assoluto divieto di depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti o nelle piazzole attrezzate per la raccolta differenziata. La violazione del divieto è considerata abbandono di rifiuto e, pertanto, verrà sanzionata ai sensi del D.Lgs 22/97;

I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell'art. 15 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e il ritiro avranno luogo secondo le seguenti modalità:

L'utente avvisa anche telefonicamente l'Ufficio Ambiente del Comune per i rifiuti da ritirare. L'addetto ambientale riporta su un apposito registro: la data, il nome, l'indirizzo, i rifiuti da smaltire e il recapito telefonico dell'utente, impegnandosi a richiamare lo stesso due giorni prima della data prevista per lo smaltimento. La raccolta viene effettuata ogni quindici giorni;

Il materiale ingombrante, va depositato a cura dell'utente fuori dall'abitazione sul suolo pubblico, nel giorno concordato per il ritiro in prossimità della strada o, previa autorizzazione, vicino al cassonetto stradale, senza che ciò costituisca pericolo o intralcio alla circolazione. I materiali non verranno ritirati se collocati sulla proprietà privata. E' severamente vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo. Il servizio sopra descritto é gratuito per tutte le utenze domestiche se i materiali vengono conferiti nel rispetto delle condizioni dettate per il ritiro. I rivenditori di beni durevoli tenuti al rispetto dell'art.44 del D.Lgs.22/97, che intendono servirsi del servizio pubblico per lo smaltimento di frigoriferi, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria dismessi, potranno farlo solo dietro esplicita autorizzazione e pagamento di un corrispettivo di € 25,00/pz. IVA compresa.

4. Rifiuti speciali pericolosi

I rifiuti speciali pericolosi così come identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 e successive integrazioni e modificazioni e quelli di cui al codice CER 20 sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

a) Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il gestore del servizio, negli specifici raccoglitori stradali, presso altri soggetti pubblici e presso i Centri ambiente.

b) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti negli appositi contenitori collocati all'esterno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio e presso i Centri ambiente.

c) I pesticidi e contenitori sporchi di fitofarmaci scaduti vanno conferiti presso un'apposita area individuata a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, nel giorno e con le modalità che saranno fissate con apposita comunicazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Ambiente.

d) L'olio motore, oli e grassi vegetali ed animali esausti, batterie ed accumulatori al piombo vanno conferiti in appositi idonei contenitori che saranno posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale all'interno dell'area di stoccaggio, nei giorni e con le modalità che saranno fissate con apposita ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Ambiente.

Art. 18

Raccolta

1. Individuazione

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta descritta al precedente art. 16 comprendente, il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

2. Sistemi di raccolta

Il servizio di raccolta delle nettezza urbana è organizzato come segue:

a) mediante ritiro a domicilio della frazione organica e del secco residuo, nelle zone contrassegnate con le lettere “A” “B” e “C” nell’allegata planimetria. Il ritiro dei suddetti materiali sarà articolato nel modo seguente:

• **LUNEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’, SABATO: frazione organica;**

• **MARTEDI’ e VENERDI’: secco residuo;**

b) mediante svuotamento e trasporto nei rispettivi centri di recupero, riciclaggio o stoccaggio definitivo dei rifiuti depositati nei contenitori stradali (cassonetti e bidoni), collocati a cura dell’Amministrazione Comunale, nelle zone contrassegnate con la lettera “D” nell’allegata planimetria, a giorni alterni

c) particolari esigenze riguardo al conferimento di rifiuti da scaricare al di fuori del programma di cui sopra alle zone “A”, “B” e “C” (ad esempio: pannolini sporchi, quantitativi di R.S.U. non stoccabili in casa, etc.) vanno preventivamente segnalate e motivate al Responsabile del Servizio il quale impartirà precise disposizioni per il conferimento.

3. Dotazione dei contenitori

a) Le utenze delle zone “A”, “B” e “C” saranno dotate di secchielli numerati, di adeguata capienza per la raccolta della frazione organica (uno per ogni singolo utente iscritto al ruolo) forniti dall’Amministrazione Comunale e di secchielli per il secco residuo (non riciclabile) da acquistare a spese dell’utente.

b) Per quanto riguarda la zona “D” la dotazione di cassonetti e bidoni deve essere tale da soddisfare le esigenze delle zone servite.

c) I contenitori sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite aree ecologiche opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.

d) I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta , permetta una rapida ed efficace pulizia.

I suddetti contenitori sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del codice della strada.

4. Raccolta materiale riciclabile (carta, vetro, plastica e alluminio)

a) Per quanto riguarda le zone “A”, “B” e “C” la dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze delle zone servite.

b) I contenitori sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite isole ecologiche, dislocate in modo omogeneo e con le stesse modalità di cui al precedente punto c). Ogni singolo cassonetto deve riportare necessariamente la dicitura del materiale che deve contenere e devono rimanere sempre chiusi.

c) I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente con gli stessi criteri del precedente punto d).

d) I bidoni o gli altri contenitori similari, sono sistemati lungo le strade esterne in spazi opportunamente scelti, in modo tale da non intralciare la circolazione.

5. Raccolta assimilati

I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 2 punto b dell’art. 7 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico.

Art. 19

Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque, almeno una volta al mese.

3. Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

4. Lo smaltimento delle acque di risulta delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori sarà a cura e spese dell'appaltatore del servizio presso impianti regolarmente autorizzati.

Art. 20

Periodicità della raccolta

1. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza.

Art. 21

Divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo più vicino alla strada.

2. Solo in casi particolari, gli interessati potranno essere autorizzati dagli addetti ambientali a conferire i rifiuti all'interno della proprietà privata.

3. Il Comune e il gestore del servizio in ogni caso, non assumono alcuna responsabilità in merito al ritiro dei rifiuti sulla proprietà privata.

Art. 22

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 23

Stazioni di trasferimento - trasbordo

1. Nel caso in cui il trasporto dei rifiuti venga effettuato con automezzi di modeste dimensioni, il gestore del Servizio può proporre all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati adeguatamente schermati per impedire un impatto visivo negativo, in cui posizionare le stazioni di trasferimento, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire emanazione di cattivi odori o rumori.

2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori.

Art. 24

Modalità dello smaltimento

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati (secco residuo) ed assimilati, viene conferito dal gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti, presso la discarica consortile ubicata in località Cerratina del Comune di Lanciano o in altra discarica individuata dal Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano ed autorizzata dalla Regione.

2. Lo smaltimento dei materiali oggetto della raccolta differenziata (vetro, carta, plastica, ingombranti, ecc.) viene effettuato dal gestore del Servizio e può essere affidato al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano e/o a ditte private.

3. La frazione organica dei rifiuti raccolta in maniera differenziata nella zona "A", "B" e "C" del territorio comunale è conferita presso l'impianto di Compostaggio del Consorzio C.I.V.E.T.A. sito nel Comune di Cupello (CH) o in altro analogo impianto autorizzato dalla Regione.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 25

Definizione

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Art. 26

Raccolta, spazzamento e trattamento

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Comune entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente :

- a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);

3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali (cestini portarifiuti) e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali
- b) le piazze
- c) i marciapiedi
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate
- e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus

f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

Art. 27

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente o tramite automezzi attrezzati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere o di ostruire con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati, in ragione delle loro diverse peculiarità.

6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio già indicati nel presente Regolamento.

7. Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 28

Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità giornaliera.

3. E' vietato conferire nei suddetti cestini o in prossimità di essi rifiuti urbani domestici o quelli ingombranti.

Art. 29

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, e conservati costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora i soggetti di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l' A.R.T.A. competente, emana ordinanza a danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il gestore del servizio pubblico esegua con urgenza, i lavori di pulizia e di riassetto necessari recuperando le spese nei confronti dei responsabili.

Art. 30

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 31

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, avendo cura di differenziare i rifiuti prodotti e conferirli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

Art. 32

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

Art. 33

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e anche alla fine degli spettacoli o dell'occupazione. A tale scopo prima del rilascio della autorizzazione i titolari del provvedimento dovranno sottoscrivere apposita autocertificazione con cui si impegnano a lasciare pulita l'area pubblica occupata.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti e qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando gli spazi che intendono effettivamente occupare.

Art. 34

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Se le suddette operazioni avvengono per fasi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza dei suddetti comma, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio che farà azione di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti. Inoltre il Comando di Polizia Locale c/o L'Unione dei Comuni eleverà le contravvenzioni previste ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 35

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e l'obbligo in parola finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

Art. 36

Rimozione degli scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il Comando di Polizia Locale c/o l'Unione dei Comuni o tramite i soggetti di cui al successivo art. 61 l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone un'ordinanza a danno dei soggetti interessati fissando un termine affinché provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza di cui sopra, il gestore del servizio pubblico eseguirà urgentemente i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei responsabili di cui sopra, direttamente o mediante impresa privata.
3. Tutti i proprietari di terreni, aree e comunque di immobili, sono tenuti, a propria cura e spese, salvo le deroghe disciplinate dal presente regolamento, a custodire e tenere puliti le aree ed immobili di loro proprietà ed a compiere le attività volte ad evitare che sulle aree libere vengano depositati o abbandonati rifiuti di qualsiasi specie e natura.
4. In caso di violazione alla presente norma, previo contraddittorio, sarà disposta la sanzione pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 300,00 oltre all'obbligo di rimissione in pristino e bonifica dell'area, in solido e a carico di tutti i trasgressori.

Art. 37

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con materiale fecale), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. I conduttori degli animali hanno l'obbligo di pulire il suolo pubblico qualora venga sporcato collocando il materiale in sacchetti e depositandolo negli appositi contenitori dei rifiuti (ordinanza n. 12 del 13.06.2002).

Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti sono indicate nella predetta ordinanza ed altre norme potranno essere emanate in successivi provvedimenti.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporche e in ogni caso a non abbandonare residui di alcun genere;

Art. 38

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea di caravans, roulettes ecc., e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e di Polizia Urbana le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

4. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da applicare agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 39

Beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico, così come individuati dall'art.44 – comma 5 del D. Lgs. 22/97 e cioè:
 - a. Frigoriferi – surgelatori - congelatori
 - b. televisori
 - c. computer
 - d. lavatrici e lavastoviglie
 - e. condizionatori d'aria

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore del Servizio nei termini e con le modalità di cui al precedente art.17.

Art. 40

Rifiuti sanitari

1. I rifiuti sanitari sono trattati a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179 e del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 .

Art. 41

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. In ottemperanza ai disposti dell'art.46 del D.Lgs. n.22/97:
 - a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt.27 e 28 del succitato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche rifiuti costituiti da parte di veicoli a motore;
 - b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a, qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;
 - c. i centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;
 - d. è vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
 - e. i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n.460 del 22.10.1999, attuativo dell'art.46 el D.Lgs. n.22/97.

Art. 42

Oli e grassi vegetali ed animali esausti

1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti.
2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
3. Gli oli vegetali ed animali esausti detenuti dai soggetti occupanti le civili abitazioni devono essere conferiti al gestore del servizio così come disciplinato al precedente art.17 del presente regolamento.

Art. 43

Rifiuti di beni in polietilene

1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio, Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene istituito dall'art.48 del D.Lgs.n.22/97, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

Art. 44

Rifiuti speciali

1. Disposizioni di carattere generale

- a) I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 15, comma 1,punto b del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art.15 comma 1, punto 1 e a provvedere ad un

loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/1997, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. Il gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 7 – comma 3 del D.Lgs. 22/97 che qui di seguito si riporta:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro- industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti.

3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.

4. Ove il gestore del servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.

Art. 45

Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.

2. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", alla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93, D.P.R. 254/03 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.

3. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) Ordinaria attività cimiteriale;
- b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

4. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

5. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro, altri oggetti metallici asportati prima della inumazione, tumulazione o cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente per favorirne il recupero, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.

6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso, i mezzi e i contenitori devono comunque essere puliti.

7. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto dalla normativa vigente.

Rifiuti inerti (non pericolosi)

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 7 – comma 3 , lett. b) del D.Lgs. 22/97, nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera 27/7/1984, vale a dire:

- a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

2. Questi rifiuti possono essere riutilizzati all'interno del proprio cantiere dopo aver attivato le procedure di cui agli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 22/97 ovvero possono essere depositati nelle discariche di 2^ categoria di tipo A, autorizzate.

3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero oppure una autodichiarazione di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

Art. 47

Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti

1. Il Gestore del S.I.I. e/o il Comune, tramite Ditte autorizzate, provvede periodicamente allo svuotamento, pulizia, trasporto e smaltimento dei rifiuti organici provenienti dal depuratore e dalle fosse Imhoff presso impianti regolarmente autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/97.

Art. 48

Rifiuti pericolosi

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

Art. 49

Rifiuti di amianto

1. Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto. I rifiuti contenenti amianto sono pericolosi.

2. I rifiuti friabili sono di norma considerati pericolosi.

3. I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs.22/97 devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata o in impianti all'uopo autorizzati. Tali rifiuti, pertanto non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli e riutilizzi.

4. Per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata o impianti all'uopo autorizzati. E' consentito lo smaltimento in discarica di seconda categoria di tipo A dei rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinosa, purché tali rifiuti siano classificati come rifiuti speciali non pericolosi.

5. Lo smaltimento dei rifiuti di amianto è ammesso in discariche di tipo B per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazioni inferiori a 10.000 mg/kg.

6. Lo smaltimento di amianto è ammesso in discariche di tipo C.

CAPO IV

GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 50

Conferimento ai fini della raccolta differenziata di materiali destinati al recupero

1. Il Comune ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 deve raggiungere una percentuale non inferiore al 35% di raccolta differenziata dei propri rifiuti, per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia. Il Comune ha l'obiettivo di stabilizzare la raccolta differenziata dei rifiuti in una percentuale non inferiore al 40% e comunque tendenzialmente mira al raggiungimento della percentuale del 50%;

2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:

A) Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati RSU non pericolosi

- a1) ingombranti metallici
- a2) ingombranti legnosi
- a3) ingombranti vari
- a4) beni durevoli per uso domestico
- a4-1) frigoriferi, surgelatori e congelatori
- a4-2) frazione umida
- a4-3) lavatrici e lavastoviglie
- a4-4) condizionatori d'aria
- a5) rifiuti di beni in polietilene
- a6) frazione umida
- a6-1) scarti cucina e attività di ristorazione
- a6-2) scarti di attività orto-frutta
- a7) frazione secca, rifiuti cartacei, plastica, metallici, legnosi e tessuti.
- a7-1) sacco secco
- a7-2) cassonetto del secco
- a8) alluminio
- a9) carta
- a10) metallici ferrosi
- a11) legno
- a12) plastica
- a13) vetro
- a14) tessuti

B) Rifiuti urbani esterni

- b1) rifiuti vegetali
- b1-1) scarti potature
- b1-2) sfalci e foglie

C) Rifiuti urbani pericolosi

- c1) pile
- c2) farmaci
- c3) prodotti e relativi contenitori etichettati “T” e/o “F” e/o “TV” e/o “Xn” e/o “Xi”
- c4) (CER 200128) vernici, inchiostri, adesivi
- c5) (CER 200113) solventi
- c6) (CER 200117) prodotti fotochimici
- c7) (CER 200119) pesticidi
- c8) (CER 200121) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

D) Rifiuti provenienti da attività del “fai da te domestico”

- d1) oli minerali esausti
- d2) accumulatori al piombo
- d3) pneumatici
- d4) inerti, manufatti ceramici

E) Rifiuti di imballaggio

- e1) carta
- e2) legno
- e3) metalli
- e4) plastica
- e5) vetro
- e6) tessuti

F) Altri rifiuti con gestione differenziata

- f1) teli plastici di uso agricolo (serre, paciamature)
- f2) contenitori di fitofarmaci, fertilizzanti
- f3) supporti informatici
- f4) oli e grassi vegetali ed animali esausti
- f5) piccoli elettrodomestici
- f6) lampade esauste

3. Tutti i materiali recuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei contenitori per rifiuti urbani di mano in mano che viene attivata la specifica raccolta differenziata adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze.

4. Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal gestore del servizio come di seguito specificato;

a) ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore riportante la scritta del residuo al quale è destinato;

b) è vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti, o delle altre modalità indicate dal gestore del Servizio;

c) e' altresì vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.

Art. 51

Contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, RUP

1. Nelle zone contrassegnate con le lettere “A”, “B” e “C” nell’allegata planimetria, la raccolta dei materiali quali carta, vetro, plastica e lattine di alluminio è effettuata con appositi cassonetti stradali forniti dal gestore del servizio, posizionati in isole ecologiche, come specificato ai precedenti artt. 17 e 18 . Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa anche nelle sue variazioni stagionali e della quantità di rifiuti prodotta.

2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi contenitori in vetroresina e/o polietilene bidoni, cestini appositi, ecc... il più possibile raggruppati in centri di raccolta pubblici.

3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere diversi per ognuno dei rifiuti indicati e devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da agevolare il conferimento.

4. Di regola i contenitori indicati al comma 2 possono essere sistemati a cura del gestore del servizio all'interno o all'esterno delle scuole, uffici pubblici, presso supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.

5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite a cura degli utenti. E' vietato depositare i materiali all'esterno dei contenitori. I materiali devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

6. La raccolta avviene con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte dell'utente.

7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente.

8. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano.

Art. 52

Raccolta differenziata di cartone , plastica e films in P.V.C.

1. Raccolta differenziata cartone

a) La raccolta prevede il conferimento di cartone di qualsiasi tipo, proveniente da imballaggi, purché pulito e asciutto.

b) Il cartone conferito dovrà essere ridotto il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti).

c) Il Servizio potrà prevedere forme diverse di raccolta, nel qual caso modalità e tempi saranno resi noti con apposito avviso.

d) Nei casi di produttori di grosse partite di cartone impossibilitati a conferirlo con le modalità di cui ai commi precedenti, la raccolta é effettuata con apposito servizio a domicilio, secondo il programma deciso dal gestore del Servizio.

2. Raccolta differenziata dei films polietilenici

a) Il Servizio promuove la raccolta dei films in P.V.C. o altro materiale, impiegati nelle pratiche agricole.

b) L'utente che necessita smaltire tale prodotto può rivolgersi al gestore del servizio per avere tutte le indicazioni del caso.

c) In generale il materiale, perché possa essere ritirato, non deve essere eccessivamente sporco di terra o essere frammisto di altri materiali.

d) Il servizio può essere effettuato, di norma durante tutto l' arco dell'anno.

e) Il servizio avviene mediante asporto a domicilio, previa richiesta dell'utente il quale corrisponde una tariffa al gestore del servizio. Eventuali variazioni delle modalità sono adeguatamente rese pubbliche.

3. Contenitori per liquidi in plastica

I contenitori per liquidi in plastica devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti alla raccolta differenziata. E' vietato introdurre materiali di plastica diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata così regolamentata, nonché abbandonare all'esterno dei contenitori residui non introducibili negli stessi.

Art. 53

Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati

1. Chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino, ramaglie e sfalci deve consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati in accordo con il

Comune o/il gestore del servizio, ovvero in alternativa possono richiedere all'Amministrazione Comunale le apposite compostiere, che saranno fornite gratuitamente fino all'esaurimento delle scorte in magazzino, al fine di attivare il compostaggio domestico dei suddetti rifiuti.

2. I rifiuti di cui al comma 1, purché non inquinati da altre sostanze, devono essere avviati ad impianto di compostaggio e/o impianti di recupero autorizzati.

3. Qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, chi lo produce contatterà l'Azienda per concordare il momento di raccolta.

4. E' fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU.

5. Il ritiro é subordinato all'accordo telefonico con l'ufficio comunale.

Art. 54

Fase di attivazione

1. Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

2. Considerando le attività già in essere di raccolta differenziata effettuate da questo Comune la raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo (intesa come fasi di potenziamento di quelle già in essere o di avviamento di nuove) é introdotta gradualmente sulla base di programmi che prevedano:

a) Corso propedeutico alla raccolta di informazione alle utenze coinvolte;

b) I materiali che si intendono raccogliere in maniera separata;

c) Le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;

d) I costi di investimento e di gestione, in modo da scrivere i relativi importi nel bilancio comunale;

e) I possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale;

3. L'attivazione delle nuove modalità di raccolta previste nel presente regolamento sarà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Gli utenti interessati dovranno conferire i materiali oggetto di raccolta solo con le modalità indicate dal Comune.

CAPO IV

AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA

Art.55

Compostaggio domestico

1. Il comune consente e favorisce il corretto compostaggio della frazione umida purché eseguito con le modalità di seguito illustrate .

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione di norma solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei familiari che condividono le medesime aree scoperte. Eventuali richieste particolari devono essere espressamente autorizzate.

3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano creare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico - sanitario, produrre esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. La struttura di compostaggio (composter o cassa) dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi.

5. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere eseguiti da parte dell'utenza in particolare i seguenti aspetti:

- a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
- b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
- c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
- d) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per il successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.

6. Coloro che effettuano il compostaggio domestico sono tenuti a consentire in qualsiasi momento il controllo della corretta tenuta ed utilizzo delle strutture di compostaggio da parte di persone autorizzate dal Comune e identificabili.

TITOLO III GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 56 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

a) **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

e) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/97 esclusi i residui della produzione;

f) **Gestione dei rifiuti di imballaggio:** le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 22/97;

g) **Prevenzione:** riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

h) **Riutilizzo:** qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

) **Riciclaggio:** ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

l) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi:** tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. 22/97;

m) **Recupero di energia:** l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;

n) **Riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometano), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

o) **Smaltimento:** tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs 22/97;

p) **Operatori economici:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

q) **Produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

r) **Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

s) **Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico:** i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n° 142, o loro concessionari;

t) **Consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

u) **Accordo volontario:** accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 22/97;

Art. 57

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;

b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio;

2. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira;

3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti;

4. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo;

5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono;

a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali;

c) mettere in atto un sistema cauzionale sull'imballaggio per incentivarne la restituzione;

6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

7. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/1997 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'art.26 dello stesso D.Lgs., entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di :

a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;

b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.

8. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art.41 del D.Lgs 22/97 un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 22/97.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/97, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs.22/97, sono tenuti a presentare all'osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 22/97 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

10. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'art 40 del D.Lgs. 22/97 , fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.54 del D.Lgs. 22/97.

11. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

c) il riutilizzo degli imballaggi usati;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

12. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 58

Modello unico dichiarazione ambientale

1. I produttori, gli utilizzatori di imballaggio nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

TITOLO IV
RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 59

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, può avvalersi anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

3. L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi dei soggetti di cui al precedente comma 1, sulla base di apposite convenzioni anche ai fini del controllo e vigilanza del territorio in materia ambientale quale forza ausiliare della Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni.

Art. 60

Il riconoscimento e l'autorizzazione

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune, territorialmente competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

3. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

Art. 61

Principi gestionali e requisiti

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

Art. 62

Condizioni operative

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone, plastica)
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
- alluminio in forma di lattine per liquidi
- metalli
- rifiuti ingombranti di origine domestica
- frazione umida dei rifiuti urbani
- verde da giardino
- rifiuti speciali assimilati
- olii e batterie auto
- scarpe e indumenti

2. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

3. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorchè autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

5. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 63

Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

Art. 64

Incentivi

Il Comune può incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:

- a) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- c) sgravi sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata.

Art. 65

Riscontri e divulgazione dei risultati

1. I Comuni trasmettono alla Regione e/o alla Provincia, entro il 30 aprile di ciascun anno, un rendiconto predisposto dal gestore del servizio dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e il miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. Il Comune può fornire informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della raccolta differenziata, dei dati consuntivi e qualsiasi altra notizia utile.

TITOLO V

GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 66

Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai seguenti principi:
 - a) Essere ispirata al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;
 - b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) Garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi della Legislazione vigente.

Art. 67

Standard di qualità

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base delle indicazioni date dalla Regione e dalla Provincia e dei principi indicati agli articoli 2, 3, 4, 5, e dei seguenti fattori:
 - a) Continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
 - b) Completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
 - c) Termine massimo di risposta ai reclami;
 - d) Sicurezza degli impianti;
 - e) Rumorosità dei mezzi impiegati;
 - f) Numero del personale addetto;
 - g) Conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;

h) Caratteristiche delle zone industriali e artigianali;

i) Densità media della popolazione;

l) Densità media di uffici e servizi;

m) Eventuali altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.

3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio, il Comune usufruisce del servizio di controllo e verifica interna, istituito ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

4. I risultati sono comunicati alla Provincia e all'Ambito ottimale

5. Gli standards sono aggiornati di regola entro il mese di luglio di ogni anno, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione consuntiva predisposta dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno.

Art. 68

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico.

2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

3. Il gestore del servizio nonché le associazioni ambientaliste e culturali, la scuola ed esperti interni ed esterni, attuano programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.

4. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.

Art. 69

Forme di gestione

1. Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicate dal Comune in qualità di gestore del servizio.

2. Il gestore del servizio è tenuto a raccogliere tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia e alla Regione.

3. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

a) Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;

b) Conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;

c) Raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta servita, così come indicate nel titolo II e III del presente regolamento;

d) Spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal I titolo del presente regolamento;

e) Trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;

f) Smaltimento, riutilizzo, riciclo e recupero come previsto dal D.Lgs. 22/97.

Art. 70

Gestione del servizio tramite il gestore del servizio

1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del D. l. 31 agosto 1987, n° 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n° 441.

2. Ogni altro profilo dei rapporti tra i Comuni e gestore del servizio è regolato da specifico contratto di Servizio.

TITOLO VI VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 71

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 72

Controlli

1. In attuazione al disposto dal D.P.R. n° 616 del 24/7/1997 , art. 104, comma 2 e dal D.lgs. 267/2000, del D.lgs. 22/97, art. 7, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.S.L., della vigilanza ambientale svolta dall' ARTA e dei soggetti di cui all'art. 59 del presente Regolamento.

3. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 22/97, ed art. 61 del presente Regolamento.

Art. 73

Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede la Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contestate anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, ovvero dai soggetti di cui all'art. 59, comma 3, del presente Regolamento.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81.

4. Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono ridotte del 50% nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del Regolamento.

Art. 74

Efficacia del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui acquista esecutività la deliberazione che lo approva.

2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

TITOLO VII **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 75

Rinvio ad altre predisposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 22/1997 nel testo vigente, nel Capo III del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 76

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

2. Il Comune in qualità di gestore del servizio, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
(Rif. art. 15, comma 1, lett. b) del presente Regolamento)

- A) Imballaggi in genere purchè non contaminati da sostanze tossiche o nocive (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) ecc.;
- B) Contenitori in genere purchè non contaminati da sostanze tossiche o nocive (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- C) Sacchi e sacchetti di carta o plastica;
- D) Fogli di carta;
- E) Cassette, pallets;
- F) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- G) Paglia e prodotti di paglia;
- H) Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria;
- I) Fibra di legno e pasta di legno, purché palabile;
- L) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- M) Feltri e tessuti;
- N) Pelle e simil pelle;
- O) Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni);
- P) Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali, accoppiati di materie plastiche, quali laminati plastici, ecc.;
- Q) Imbottiture, isolanti termici e acustici;
- R) Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- S) Materiali vari in pannelli;
- T) Frammenti e manufatti in gesso essiccati;
- U) Manufatti in ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro, spugne di ferro e simili;
- V) Nastri abrasivi;
- Z) Cavi e materiale elettrico in genere;
- J) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- K) Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè;
- Y) Scarti dell' industria molitoria o della plastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
- X) Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici;
- W) Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

ALLEGATO B

(Previsto dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 22/97)

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D 3 Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccettol'immersione

D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10 Incenerimento a terra

D 11 Incenerimento in mare

D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ALLEGATO D

Previsto dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 22/97)

RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE

Introduzione

1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.

2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione e' pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo

1, lettera b) della direttiva.

3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.

4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Codice CER	Designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
	020105 rifiuti agrochimici
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
	030201 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
	030202 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
	030203 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
	030204 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
	040103 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
0402	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
	040211 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

- 05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
- 0501 RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
 - 050103 morchie e fondi di serbatoi
 - 050104 fanghi acidi da processi di alchilazione
 - 050105 perdite di olio
 - 050107 catrami acidi
 - 050108 altri catrami
- 0504 FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
 - 050401 Filtri di argilla esauriti
- 0506 RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
 - 050601 catrami acidi
 - 050603 altri catrami
- 0507 RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
 - 050701 fanghi contenenti mercurio
- 0508 RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
 - 050801 filtri di argilla esauriti
 - 050802 catrami acidi
 - 050803 altri catrami
 - 050804 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
- 06 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
- 0601 SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
 - 060101 acido solforoso e solforico
 - 060102 acido cloridrico
 - 060103 acido fluoridrico
 - 060104 acido fosforoso e fosforico
 - 060105 acido nitroso e nitrico
 - 060199 rifiuti non specificati altrimenti
- 0602 SOLUZIONI ALCALINE
 - 060201 idrossido di calcio
 - 060202 soda
 - 060203 ammoniaca
 - 060299 rifiuti non specificati altrimenti
- 0603 SALI E LORO SOLUZIONI
 - 060311 sali e soluzioni contenenti cianuri
- 0604 RIFIUTI CONTENENTI METALLI
 - 060402 sali metallici (tranne 06 03 00)
 - 060403 rifiuti contenenti arsenico
 - 060404 rifiuti contenenti mercurio
 - 060405 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 0607 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
 - 060701 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
 - 060702 carbone attivo dalla produzione di cloro
- 0613 RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
 - 061301 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
 - 061302 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)

- 07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
- 0701 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE
- 070101 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 - 070103 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
 - 070104 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070107 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070108 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070109 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070110 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 0702 RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
- 070201 soluzioni di lavaggio e acque madri
 - 070203 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070204 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070207 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070208 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070209 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070210 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0703 RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 06 11 00)
- 070301 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 - 070303 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070304 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070307 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070308 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070309 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070310 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0704 RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 02 01 05)
- 070401 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 - 070403 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070404 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070407 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070408 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070409 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070410 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0705 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
- 070501 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 - 070503 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070504 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070507 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070508 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070509 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070510 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0706 RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
- 070601 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

- 070603 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070604 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070607 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070608 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070609 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070610 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0707 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
 - 070701 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 - 070703 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070704 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
 - 070707 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
 - 070708 altri fondi di distillazione e residui di reazione
 - 070709 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
 - 070710 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
- 0801 RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
 - 080101 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
 - 080102 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
 - 080106 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sveniciatura contenenti solventi alogenati
 - 080107 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sveniciatura non contenenti solventi alogenati
- 0803 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
 - 080301 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
 - 080302 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
 - 080305 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
 - 080306 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
- 0804 RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
 - 080401 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
 - 080402 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
 - 080405 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
 - 080406 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
- 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
- 0901 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
 - 090101 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
 - 090102 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
 - 090103 soluzioni di sviluppo a base solvente
 - 090104 soluzioni di fissaggio
 - 090105 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
 - 090106 rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

- 1001 RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 19
00 00)
100104 ceneri leggere di olio
100109 acido solforico
- 1003 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL' ALLUMINIO
100301 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
100303 rifiuti di cimatura
100304 scorie di prima fusione/scorie bianche
100303 rifiuti di cimatura
100304 scorie di prima fusione/scorie bianche
100307 rivestimenti di carbone usati
100308 scorie saline di seconda fusione
100309 scorie nere di seconda fusione
100310 rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere
- 1004 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401 scorie (prima e seconda fusione)
100402 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
100403 arsenato di calcio
100404 polveri dai gas effluenti da camino
100405 altre polveri e particolato
100406 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100407 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
- 1005 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501 scorie (prima e seconda fusione)
100502 scorie e residui di cimatura (prima e seconda fusione)
100503 polveri dai gas effluenti da camino
100505 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100506 fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 1006 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603 polveri dai gas effluenti da camino
100605 rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica
100606 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
100607 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
- 11 RIFIUTI IN ORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL
TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON
FERROSA
- 1101 RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI
METALLI (AD ESEMPIO, PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO,
INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101 soluzioni alcaline da cianuri contenti metalli pesanti tranne cromo
110102 soluzione alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
110103 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
110105 soluzioni acide di decapaggio
110106 acidi non specificati altrimenti
110107 alcali non specificati altrimenti
110108 fanghi di fosfatazione

- 1102 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
110202 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 1103 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301 rifiuti contenenti cianuri
110302 altri rifiuti
- 12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
- 1201 RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
120106 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
120107 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
120108 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
120109 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
120110 oli sintetici per macchinari
120111 fanghi di lavorazione
120112 grassi e cere esauriti
- 1203 RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE(TRANNE 11 00 00)
120301 soluzioni acquose di lavaggio
120302 rifiuti di sgrassatura a vapore
- 13 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)
- 1301 OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
130101 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
130102 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
130103 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
130104 emulsioni contenenti composti organici clorurati
130105 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
130106 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
130107 altri oli per circuiti idraulici
130108 oli per freni
- 1302 OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
130201 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
130202 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
130203 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
- 1303 OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
130301 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
130302 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
130303 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
139304 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
130305 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale

- 1304 OLI DI CALA
 - 130401 oli di cala da navigazione interna
 - 130402 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
 - 130403 oli di cala da altre navigazioni
- 1305 PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
 - 130501 solidi di separazione olio/acqua
 - 130502 fanghi di separazione olio/acqua
 - 130503 fanghi da collettori
 - 130504 fanghi o emulsioni da dissalatori
 - 130505 altre emulsioni
- 1306 ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
 - 130601 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

- 14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 E 08 00 00)
- 1401 RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA
 - 140101 cloro fluorocarburi (CFC)
 - 140102 altri solventi alogenati e miscele solventi
 - 140103 altri solventi e miscele solventi
 - 140104 miscele acquose contenenti solventi alogenati
 - 140105 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
 - 140106 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
 - 140107 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
- 1402 RIFIUTI DALLA PULIZIA DI TESSUTI
 - 140201 solventi alogenati e miscele di solventi
 - 140202 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
 - 140203 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
 - 140204 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1403 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
 - 140301 clorofluorocarburi (CFC)
 - 140302 altri solventi alogenati
 - 140303 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
 - 140304 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
 - 140305 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1404 RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
 - 140401 clorofluorocarburi (CFC)
 - 140402 altri solventi alogenati e miscele di solventi
 - 140403 altri solventi o miscele di solventi
 - 140404 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
 - 140405 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1405 RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REGRIGERANTI (fondi di distillazione)
 - 140501 clorofluorocarburi (CFC)
 - 140502 altri solventi alogenati e miscele di solventi
 - 140503 altri solventi e miscele di solventi
 - 140504 fanghi contenenti solventi alogenati
 - 140505 fanghi contenenti altri solventi

- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
- 1602 APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
- 160201 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
- 1604 RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
- 160401 munizioni di scarto
- 160402 fuochi artificiali di scarto
- 160403 altri rifiuti esplosivi di scarto
- 1606 BATTERIE ED ACCUMULATORI
- 160601 accumulatori al piombo
- 160602 accumulatori al nichel-cadmio
- 160603 pile a secco al mercurio
- 160606 elettroliti da pile e accumulatori
- 1607 RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 05 00 00 E 12 00 00)
- 160701 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
- 160702 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
- 160703 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
- 160704 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
- 160705 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
- 160706 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
- 17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
- 1706 MATERIALE ISOLANTE
- 170601 materiali isolanti contenenti amianto
- 18 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
- 1801 RIFIUTI DA MATERNITA', DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
- 180103 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 1802 RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
- 180202 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 180204 sostanze chimiche di scarto
- 19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
- 1901 RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
- 190103 ceneri leggere
- 190104 polveri di caldaie
- 190105 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
- 190106 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
- 190107 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

- 190110 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
- 1902 RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)
- 190201 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
- 1904 RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
- 190402 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
- 190403 fase solida non vetrificata
- 1908 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
- 190803 grassi ed oli da separatori olio/acqua
- 190806 resine di scambio ionico sature od esauste
- 190807 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 20 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 2001 RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 200112 vernici, inchiostri, adesivi
- 200113 solventi
- 200117 prodotti fotochimici
- 200119 pesticidi
- 200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio